

INPS – CRITERI DI CALCOLO DI CONGEDO PARENTALE

In relazione alla questione sottoposta a parere e cioè il criterio di calcolo dei giorni di congedo parentale, si rileva come la circolare Inps n. 109/2000 rinvi, per il calcolo dei suddetti periodi in caso di fruizione frazionata, alla circolare del 26.01.1982, n. 134382/17, par. 14.2 (par. 1.3, ultimo comma), sottolineando in ogni caso che la frazionabilità va comunque intesa nel senso che tra un periodo (anche di un solo giorno per volta) e l'altro di astensione facoltativa deve essere effettuata una ripresa effettiva del lavoro.

La circolare n. 134382/17 prevede a sua volta, al par. 14.2, che, ai fini del computo del periodo o dei periodi di astensione facoltativa, occorre procedere secondo i seguenti criteri:

- Qualora la durata del periodo di astensione sia esattamente pari ad un mese o ad un multiplo dello stesso devono essere computati ai fini del periodo massimo di sei mesi uno o più mesi interi;
- Qualora, invece, i periodi di godimento dell'assenza siano di durata inferiore o superiore al mese, si procede come segue: A) per i periodi di durata inferiore al mese, si sommano le giornate da assenza di ciascun periodo fino a raggiungere il numero 30, considerando le stesse pari ad un mese e tenendo in evidenza i giorni residui per sommarli successivamente ad eventuali ulteriori periodi; B) per i periodi di durata superiore ad un mese (ma non multipli dello stesso), si computa il mese od il numero di mesi inclusi nei periodi medesimi secondo il calendario comune, lasciando come resto il numero dei giorni che non raggiungono il mese intero. Per questi ultimi si seguirà il criterio di cui alla precedente lettera A).

Infine, nella più recente circolare Inps n. 82 del 02.04.2001, relativa ai nuovi moduli di domanda per l'astensione obbligatoria e facoltativa per maternità, si precisa che *in caso di fruizione di congedo parentale in modo frazionato è necessaria la ripresa effettiva del lavoro tra una frazione e l'altra, ripresa non rinvenibile nelle ferie; ciò non significa, peraltro, che immediatamente dopo una frazione e prima della successiva non possano essere fruiti giorni di ferie: Significa invece che se le frazioni si susseguono in modo continuativo (ad es., in caso di settimana corta, dal lunedì al venerdì e così successivamente) oppure sono intervallate soltanto da ferie, i giorni festivi e, in caso di settimana corta, i sabati sono conteggiati come giorni di congedo parentale.*